



TRIBUNALE DI TREVISO

Prot. N.

OGGETTO: LINEE GUIDA per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 - periodo dal 12/5/2020 al 31/7/2020 (art. 83, commi 6 e 7, d.l. 17/3/2020 n. 18, art. 36 d.l. 8/4/2020 n. 23, art. 3 d.l. 30/4/2020 n. 28).

Il Presidente del Tribunale

- Visto l'art. 83 del Decreto Legge n. 18 del 17/3/2020, convertito nella L. 27/2020;
- viste le Linee guida approvate dal CSM nella seduta in data 26/3/2020;
- Visto l'art. 36 del Decreto Legge n. 23 del 8/4/2020;
- Visto l'art. 3 del Decreto Legge n. 28 del 30/4/2020;
- sentiti il Procuratore della Repubblica, i Presidenti delle sezioni civili e penale, il Coordinatore dell'Ufficio GIP-GUP, il Coordinatore dei Giudici del lavoro, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso;

OSSERVA

L'art. 83 comma 6 d.l. 18/2020 prevede che il Presidente del Tribunale adotti le misure organizzative finalizzate a disciplinare lo svolgimento dell'attività giudiziaria nel periodo dal 16 aprile al 30 giugno 2020, individuato quale periodo di transizione, ossia quale fase in cui, superata l'emergenza più acuta, si potrà gradatamente tornare alla normalità.

L'art. 36, comma 1, del d.l. 23/2020 ha poi differito il termine iniziale al 12/5/2020; l'art. 3 lettera i) del d.l. 28/2020 ha differito il termine finale al 31///2020.

Nel periodo dal 12/5 al 31/7/2020 l'attività giudiziaria dovrà essere regolata in modo da *“evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone”*. In funzione di tale obiettivo l'art. 83, comma 7, d.l. 18/2020 elenca le misure straordinarie che il capo dell'ufficio può adottare.

Resta fermo che anche nel periodo in questione vanno trattati i procedimenti civili e penali indicati nel comma 3 dell'art. 83 d.l. citato e dall'art. 36, comma 2, d.l. 23/2020.

Le norme finalizzate a contrastare la diffusione dell'epidemia hanno allargato notevolmente la possibilità di fare ricorso al lavoro agile, alla flessibilità di svolgimento della prestazione lavorativa, a strumenti per la partecipazione da remoto alle udienze e a riunioni.

Va tenuto conto tuttavia che il personale amministrativo non ha accesso da remoto ai registri della cognizione civile e penale e pertanto può gestire soltanto dall'ufficio gli adempimenti antecedenti e conseguenti alla celebrazione delle udienze. Sarà quindi ne-

cessario calibrare l'ampliamento delle procedure da trattare nella fase in esame in modo da coordinare il lavoro dei magistrati con quello, necessariamente ridotto, delle cancellerie. E' previsto tuttavia che, compatibilmente con l'andamento dell'epidemia, possa essere progressivamente ampliata nel corso del tempo la presenza in ufficio del personale amministrativo. In tal caso si provvederà ad ampliare le possibilità di lavoro dei magistrati.

Dovranno essere privilegiate le modalità di lavoro che non richiedono un contatto ravvicinato tra gli operatori interessati. Rimane valido quindi l'invito già rivolto ai magistrati di depositare tutti i provvedimenti con modalità telematica laddove tale possibilità sussista.

Anche le riunioni tra magistrati e le camere di consiglio saranno svolte con modalità telematiche, facendo uso degli applicativi forniti dal Ministero della Giustizia (Microsoft Teams e Skype for Business).

E' stato stipulato, d'intesa con il COA di Treviso e con il Pubblico Ministero, un protocollo per la gestione delle udienze penali da remoto. Per quanto riguarda il settore civile è in atto la formazione di un protocollo distrettuale per la trattazione delle cause civili di contenzioso ordinario condiviso dagli uffici giudiziari e dai COA del Veneto.

Le udienze si terranno in conformità alle previsioni di tali protocolli.

Il dibattimento penale è un evento a rischio molto elevato, in quanto richiede la contestuale presenza fisica dei numerosi soggetti che vi partecipano (oltre al giudice, il PM, il cancelliere, l'imputato, il difensore, la persona offesa, i testimoni, l'ufficiale giudiziario, ecc.). Si è tenuto conto di tale circostanza nell'individuare le tipologie di udienze da trattare.

Nell'ambito dei settori (civile e penale) e delle materie ad essi relative, d'intesa con i presidenti delle sezioni e con i coordinatori degli uffici GIP – GUP e Lavoro, sono state individuate le cause da trattare nel periodo in esame facendo riferimento sia alla tipologia di cause che alla tipologia di attività da svolgere in concreto.

In ordine alle misure organizzative da adottare sono stati sentiti i Presidenti di sezione, i coordinatori degli uffici GIP – GUP e Lavoro, il dirigente amministrativo, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, il Procuratore della Repubblica.

Ciò premesso, con riserva di modifiche in caso di mutamento della situazione sanitaria o normativa, con riferimento all'attività giudiziaria da svolgere nel periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020,

DISPONE

I giudici organizzeranno le udienze in presenza tenendo conto del numero dei partecipanti, della capienza delle aule e di tutte le condizioni necessarie a consentire che il processo si svolga nel rispetto delle norme che tutelano la salute dei partecipanti.

Ciascun giudice è tenuto ad accertare, seppure all'esito di una verifica sommaria, che l'udienza si svolga in concreto nel rispetto delle condizioni di sicurezza igienico - sanitarie previste dalla legge (quali ad es. il corretto uso dei DPI, il rispetto delle distanze inter-

personali, l'arieggiamento dei locali) e a rinviare l'udienza qualora tali condizioni difettino.

Saranno tenute le cause indicate dagli art. 83, comma 3, d.l. 18/2020 e 36 comma 2 d.l. 3/2020.

Se l'udienza viene tenuta in presenza, le persone che vi partecipano dovranno essere munite dei DPI previsti per legge.

Per la trattazione delle udienze con le modalità alternative previste dall'art. 83 comma 7 d.l. 18/2020, si applicheranno i Protocolli di Intesa adottati con il COA a livello locale o distrettuale.

Tutte le udienze pubbliche, penali e civili, si terranno a porte chiuse.

o*o

SETTORE PENALE GIP - GUP

Saranno trattati tutti i procedimenti indicati all'art. 83 comma 3 lett. b) DL 18/2020, **senza** la necessità della previa richiesta dell'imputato sottoposto a misura cautelare (di qualsiasi tipo) o interdittiva, detenuto, soggetto a misura di sicurezza o prevenzione, o del difensore.

Saranno celebrati i

- **processi immediatamente definibili, senza necessità di prove orali, in particolare:**
 - o processi con abbreviati, semplici o condizionati a mere produzioni documentali, già fissati per la discussione;
 - o processi con richiesta di applicazione pena già calendarizzati;
 - o processi con verifica della messa alla prova e, quindi, con programma di trattamento già ultimato;
 - o incidenti di esecuzione con detenuto con richiesta di scarcerazione e/o rideterminazione pena incidente sulla scarcerazione;
- **udienze preliminari aventi ad oggetto i seguenti reati:**

delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica;
- **ed inoltre i processi:**
 - o nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;
 - o nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca di cui all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.

Sono, pertanto ESCLUSI (con rinvio fuori udienza a data successiva al 31.7.2020) tutti gli altri procedimenti, quali ad es.:

- le opposizioni all'archiviazione;
- gli incidenti probatori (esclusi quelli relativi all'assunzione di prove indifferibili)⁽¹⁾;
- le messe alla prova (fase di ammissione)
- le opposizioni a decreto penale (con abbreviato ancora da ammettere o con istanza MAP in assenza di programma di trattamento definito o con abbreviato condizionato all'assunzione di prove orali).

SETTORE PENALE DIBATTIMENTO

Verranno trattati:

A) tutti i procedimenti indicati all'art. 83 comma 3 lett. b) DL 18/2020, anche senza previa richiesta dell'imputato o del suo difensore;

¹) Solo alcune tipologie possono ritenersi indifferibili e, in particolare, i casi:

- art. 392 lett. a) assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;
- art. 392 lett. b) assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso;
- art. 392 lett e) confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b);
- art. 392 lett. f) una perizia o esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile ;
- art. 392 lett. g) ricognizione , quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento.

Tutti gli altri sono soggetti al rinvio a data successiva al 30-6-20 e in particolare i casi:

- art. 392 lett. c) esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri ;
- art. 392 lett. d) esame delle persone indicate nell'articolo 210 e all'esame dei testimoni di giustizia;
- art. 392 comma 1-bis Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies e 612 bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenni ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1. In ogni caso, quando la persona offesa versa in condizione di particolare vulnerabilità, il pubblico ministero, anche su richiesta della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della sua testimonianza.
- art. 392 comma 2 , perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni ovvero che comporti l'esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall'art. 224 bis.

Si evidenzia che è apparso necessario prevedere di regola l'esclusione dei casi di cui all'art. 392 comma 1 bis (cd. audizioni protette, che costituiscono il numero più alto di incidenti probatori nel nostro Tribunale) perché l'utilizzo della sala minori con spazi ristretti e presenza di più parti è incompatibile con le cautele che la pandemia in atto richiede.

Particolari ragioni di urgenza in relazioni anche a questi casi potranno essere valutati sempre nel rispetto dei parametri di sicurezza, preconditione per l'assunzione della prova.

B) i processi che non richiedono istruttoria dibattimentale e audizione di testimoni ad eccezione dei processi per cui è fissata udienza filtro che riprenderanno dal 1.6.2020, e pertanto:

- processi con rito abbreviato semplice, o condizionato a produzioni documentali o all'espletamento di perizia;
 - processi in cui venga richiesto il patteggiamento;
 - processi in cui debba essere effettuata la verifica della messa alla prova già eseguita;
 - processi in cui debba essere dichiarata l'estinzione del reato per morte del reo, per prescrizione, per remissione della querela o per il verificarsi di altra causa di estinzione;
- C) gli incidenti di esecuzione;

D) i procedimenti per riesame di misure cautelari reali.

Dal 1/6/2020 verranno trattati

oltre ai processi di cui al periodo precedente, i

- processi per cui è fissata udienza filtro, secondo modalità da concordare con il COA e la Procura della Repubblica.

Tutti gli altri processi saranno rinviati fuori udienza con le modalità previste dall'art. 83 comma 14 D.L. 18/20.

I singoli Magistrati (dell' Ufficio GIP/GUP, del Dibattimento Monocratico e del Collegio) avranno cura di redigere un elenco delle udienze che andranno trattate dal 12/05/20 al 31/07/20, con comunicazione al COA, nel rispetto della normativa sulla privacy, possibilmente una settimana prima dell'udienza.

°

SETTORE CIVILE

Nelle materie civili tutti i provvedimenti saranno adottati con modalità telematica, ove possibile.

Si possono emettere i decreti ingiuntivi e le relative dichiarazioni di esecutorietà, tenuto conto che l'intero procedimento è informatizzato.

Non si terranno le udienze di assunzione delle prove per testi, nè quelle fissate per la comparizione personale delle parti ex artt. 185 e 185 bis c.p.c. Tali udienze saranno rinviate a dopo il 31/7/2020, ferma la trattazione dell'udienza qualora si tratti di una delle cause elencate al comma 3 dell'art. 83 d.l. 18/2020.

Le camere di consiglio potranno essere tenute mediante collegamento da remoto.

A condizione che possano tenersi con le modalità alternative previste dalle lettere f) o h) dell'art. 83 comma 7 d.l. 18/2020, si terranno le seguenti udienze:

- procedimenti cautelari ex art. 700 cod. proc. civ. o per sequestro (solo fase monocratica),
- procedimenti ex art. 342 bis cod. civ., 156 cod. civ., 709 ter cod. proc. civ.,
- udienze di prima comparizione delle parti qualora sia richiesta la concessione della provvisoria esecuzione, la sospensione dell'esecuzione o altra inibitoria,

- udienze ex art. 309 cpc,
- Potranno tenersi le udienze di precisazione delle conclusioni, anche ex art. 281 sexies cod. proc. civ., privilegiando le cause di iscrizione più risalente, e le rimanenti udienze purchè con le modalità di cui all'art. 83, comma 7, lettere f) (se monocratiche) o h) (sia monocratiche che collegiali).
- Potranno tenersi anche le udienze di conferimento dell'incarico al CTU, con collegamento da remoto di quest'ultimo e degli avvocati o, anche, in particolare nell'ipotesi in cui l'udienza sia tenuta con le modalità previste dall'art. 83 comma 7 lettera h) del d.l. 18/2020, con successivo deposito telematico della dichiarazione di giuramento. È rimessa al Giudice Istruttore la disciplina delle modalità di svolgimento delle operazioni peritali, con particolare riferimento alle riunioni del CTU con i CCTTPP.

Qualora l'udienza venga tenuta con una delle modalità alternative previste dall'art. 83, comma 7, lettere f) e h) d.l. 18/2020 e una parte si costituisca in udienza svolgendo eccezioni o domande, il giudice dovrà assicurare il rispetto del contraddittorio, disponendo un rinvio per consentire a tutte le parti di partecipare con le medesime modalità all'udienza. Le udienze in presenza potranno essere tenute in una delle aule di udienza situate al primo piano.

Al fine di coordinare il lavoro dei magistrati con quello delle cancellerie, d'intesa con la dirigenza amministrativa, è stato stabilito un numero massimo di procedimenti del contenzioso civile ordinario che ciascun giudice potrà trattare in udienza in una settimana.

Tale limite è fissato, per ora e con riserva di verifica a fine maggio, in 15 cause per la prima e per la terza sezione civili e per la materia di Lavoro, in 10 per le cause della seconda sezione (diverse da quelle di lavoro). Non sono ricomprese nel limite sopra indicato le udienze in materia di famiglia già fissate.

Nella scelta dei procedimenti da trattare il giudice terrà conto dei criteri di priorità stabiliti nel programma di gestione e in particolare, oltre che delle urgenze, della vetustà dei fascicoli.

Ciascun giudice riorganizzerà il proprio calendario delle udienze tenendo conto della diversità dei tempi necessari per celebrare le udienze da remoto. Comunicherà alle parti con almeno 8 giorni di anticipo le modalità con cui terrà l'udienza - se tenuta con modalità diverse da quella tradizionale -, disponendo i rinvii ritenuti opportuni. Le modalità alternative di gestione delle udienze (art. 83, comma 7, lettere f e g del d.l. 18/2020), allo stato, possono essere adottate per le udienze che si terranno fino al 31/7/2020.

o

Disposizioni con specifico riferimento alle materie trattate dalle sezioni:

CAUSE DELLA PRIMA SEZIONE CIVILE.

Si applicano le disposizioni di cui alle Linee Guida a valenza distrettuale in materia di famiglia deliberate nel verbale di riunione distrettuale del 30/4/2020 (all. 1).

CAUSE DELLA SECONDA SEZIONE CIVILE.

LAVORO. – Si applicano le disposizioni di cui alle Linee Guida a valenza distrettuale di cui al provvedimento del Presidente della Corte d’Appello di Venezia del 24/4/2020 (all. 2).

MATERIA CONCURSUALE

RIPARTI

- Potranno essere depositati ed approvati i piani di riparto, trattandosi di attività che non richiede udienza.

RENDICONTI

Per la tenuta delle udienze di rendiconto, nelle quali il fallito è parte e deve vedere tutelato il proprio diritto al contraddittorio ed a esplicitare le sue difese, in analogia con quanto disposto nel prosieguo per le prefallimentari per il debitore “fallendo”, si adotterà la c.d. forma scritta, per poter celebrare le relative udienze nella fase 2, così come è avvenuto nella fase c.d. cuscinetto, laddove è stata ritenuta l’urgenza.

Modalità di trattazione dell’udienza. Il giudice al momento del deposito del conto in via telematica ORDINA il deposito in cancelleria del rendiconto e FISSA la data entro la quale provvederà ad assumere la riserva per la decisione di approvazione del conto di gestione (quella che prima era l’udienza di rendiconto); dispone che il Curatore provveda a dare tempestiva comunicazione del rendiconto e del decreto relativo con le sue modalità di svolgimento a tutti i creditori ammessi al passivo, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, a coloro che hanno proposto opposizione a mezzo PEC, nonché al fallito o all’ultimo legale rappresentante della società fallita con lo stesso mezzo telematico o, se non è possibile utilizzarlo, a mezzo raccomandata A.R. presso il domicilio eletto o presso l’ultimo domicilio noto, avvertendoli esplicitamente che i documenti giustificativi sono consultabili presso il suo studio e verranno messi a disposizione telematica su richiesta e che, essendoci problematiche di contenimento dei rischi pandemici, l’udienza si deve svolgere con modalità che limitino i contatti interpersonali diretti, quindi in forma scritta. Pertanto eventuali osservazioni o contestazioni dei creditori devono essere presentate al curatore tramite la pec del fallimento, con invio e deposito almeno 5 giorni prima della data dell’udienza, con le modalità di cui agli artt. 116, comma 3 e 93, comma 2, L.F.

Dispone che il Curatore, ai sensi dell’art. 116 co. 2 LF, perfezioni la predetta comunicazione a tutti i creditori ed al fallito almeno quindici giorni prima della data fissata nel decreto.

Per ciò che attiene il diritto di difesa del fallito o amministratore della fallita si reputa che:

- a. Qualora si sia domiciliato presso un difensore o utilizzi un difensore tecnico, nulla osti alla trattazione esclusivamente scritta del procedimento;
 - b. Ove il debitore non abbia un difensore possa ugualmente rappresentare le proprie difese mediante note scritte, anche del tutto atecniche da trasmettere almeno 5 giorni prima dell’udienza:
- via PEC,

- via posta elettronica ordinaria all'indirizzo mail del curatore che lo stesso comunicherà con il rendiconto ed il decreto ovvero, in caso di mancanza o impossibilità,
- mediante deposito di uno scritto attuativo della difesa di qualunque tenore nello studio del curatore o nella Cancelleria della Sezione Fallimentare, anche tramite un delegato.

Tali atti, quali che siano le modalità di trasmissione, saranno quindi acquisiti al procedimento dalla cancelleria che li riverserà nel fascicolo della procedura.

Il Curatore avviserà i creditori che, dopo la scadenza del quindicesimo giorno successivo alla comunicazione ed in concomitanza con la data indicata nel decreto, il giudice approverà il conto della gestione senza comparizione delle parti o, in caso di osservazioni/contestazioni, assegnerà termine per iscrizione a ruolo del giudizio di rendiconto.

Avviserà il fallito del fatto che l'udienza si terrà in forma scritta e delle più ampie facoltà di difesa e di deposito riservategli di cui sopra.

Dispone poi che il Curatore dia prova per via telematica in PCT ed alla casella mail istituzionale del g.d.nome.cognome@giustizia.it , in tempo utile rispetto all'udienza, delle comunicazioni effettuate sia ai creditori, anche ex art. 31-bis, comma 2, L.F., sia al fallito o legale rappresentante, dando poi notizia di eventuali osservazioni o contestazioni pervenute.

VERIFICHE DEI CREDITI

La necessità di assicurare il c.d. contraddittorio incrociato tra tutti i creditori rende molto complesso svolgere l'udienza senza creare assembramenti e nello stesso tempo utilizzando i software da remoto con video-udienza e stanza virtuale.

Conseguentemente le verifiche dei crediti (domande tempestive e tardive) potranno essere tenute in forma scritta, anche a partire dal 12/5/2020, alla duplice condizione che: 1) le domande non siano più di 6; 2) a seguito di richiesta del curatore, il debitore e tutti i creditori dichiarino di accettare tale modalità.

In tal caso, raccolta l'adesione di tutti i soggetti interessati, il curatore provvederà come previsto dall'art. 95 comma 2 L. Fall. In relazione ai documenti depositati e alle eventuali osservazioni presentati dagli interessati ai sensi dell'art. 95 comma 2 L. Fall., il curatore e i controinteressati potranno depositare - sempre con le modalità indicate dall'art. 93 comma 2 L. Fall. - note scritte con eccezioni nel termine di 2 giorni prima della data fissata dal GD per decidere sulle domande. Il Giudice Delegato, quindi, nella data fissata per l'esame delle domande, senza la presenza fisica del curatore e dei creditori, emetterà i provvedimenti di ammissione o rigetto delle domande.

Le verifiche dei crediti in modalità telematica verranno tenute solo se manca l'adesione di tutti gli interessati alla trattazione scritta e ricorre il requisito dell'urgenza ex art. 83 comma 3 L. Fall., che dovrà essere fatto presente per tempo dal curatore o da uno o più creditori.

Si è ritenuto, peraltro, che l'urgenza non possa ancorarsi ai tempi di partecipazione ai riporti, poiché laddove l'attività liquidatoria non si è già concretizzata in un realizzo prima del 9.3.2020, ben difficilmente acquisterà una velocizzazione all'uscita dalla fase Covid-19, stante il blocco quasi totale delle attività liquidatorie ed il disequilibrio del mercato attuale. Le verifiche non urgenti non trattabili in forma scritta saranno posizionate da settembre in poi, cercando di rispettare l'ordine temporale. Tali verifiche potranno essere te-

nute, oltre che in presenza, in modalità telematica, come previsto dall'art. 95 comma 3 L. Fall.

Le udienze urgenti telematiche si terranno in stanza virtuale tramite l'applicativo Microsoft Teams, e stante la capacità numericamente limitata, ove siano previste domande superiori a 100 - 150 si procederà a fissare in successione più udienze in giorni diversi. Ad ogni creditore sarà comunicato il link per la stanza virtuale e l'orario di partecipazione. In caso di pluralità di udienze, le stesse saranno suddivise per tipologie e saranno comunicati, ove possibile, orari diversi per materie diverse, in modo da evitare presenze ed attese nella stanza virtuale per tempi eccessivi. Il curatore si accorderà con il GD per il luogo in cui svolgere l'udienza. Qualora si ritenga che curatore e GD possano stare nella stessa stanza in tribunale l'udienza si terrà ugualmente in via telematica da remoto per tutti gli altri soggetti, con i mezzi di protezione di legge assicurati per giudice e curatore.

Rinvii di udienze già fissate. - Per le verifiche che non sono ancora iniziate, il rinvio della data di esame delle domande fa sì che si riaprano i termini e che il termine a ritroso di trenta giorni debba essere calcolato dalla nuova data di verifica crediti. Sul punto si richiama Cass. N. 4792 del 2012, la quale ha specificato che non vi è alcuna disposizione che vieti di cumulare insieme tardive e tempestive se il rinvio determina tale effetto, in quanto si tratta di una declinazione ordinaria del principio di celere celebrazione dell'accertamento passivo: *“L'ammissione tardiva al passivo del credito comporta solo il rischio di parziale incapienza, con la conseguenza che è legittimo il provvedimento del giudice delegato che disponga l'inserimento immediato nello stato passivo di una domanda di ammissione tardiva, alla stessa maniera di quelle tempestive; infatti, la fissazione di una nuova adunanza, pur in mancanza di particolari ragioni ostative alla decisione nell'adunanza già fissata, contrasterebbe con l'obiettivo del sollecito espletamento delle operazioni di verifica dei crediti perseguito dalla legge.”*

Conseguentemente andrà nuovamente depositato il progetto di stato passivo 15 giorni prima della nuova data (anche se lo è già stato in precedenza prima del rinvio) al fine di comunicare la nuova situazione che si è prodotta, accorpando le domande eventualmente sopravvenute alle precedenti.

ASTE e attività di liquidazione

Le vendite possono essere autorizzate, ma la loro esecuzione è al momento sospesa, perché

1) Le attività di valutazione peritale degli immobili, allo stato, necessitando di accesso ai pubblici uffici, catasti, comuni ecc. ove non possano essere svolte solo in via telematica sono sospese di fatto sino al 31.07.2020, con possibilità di redazione medio tempore della parte dell'elaborato che ha il materiale tecnico di supporto disponibile.

2) Le attività di visita all'immobile se lo stesso è di tipo abitativo sono sospese sino al 31/7/2020 se è occupato; se non lo è o per immobili diversi dalle abitazioni, la visita deve essere scaglionata in modo che se ne svolga una ogni due ore con tutti i presidi sanitari necessari.

3) Si deve poi distinguere, nell'ambito delle aste già autorizzate, tra quelle non pubblicate e quelle già pubblicate sul PVP.

- Le prime, non ancora pubblicate, dovranno essere differite, riscaglionandole opportunamente da settembre in poi, data la situazione di disorientamento del mercato e la difficoltà di reperire liquidità.
- Per le aste già pubblicate i curatori valuteranno il da farsi d'intesa con il GD.
- Per la redazione degli atti notarili, ove i pagamenti siano stati eseguiti integralmente i termini sono sospesi sino al 11.5.2020. Quelli necessari poi potranno essere eseguiti dinanzi al notaio con autorizzazione del giudice, ed assunzione degli strumenti protettivi. I curatori sono invitati per quanto possibile a tenere gli esperimenti di vendita con modalità telematica, sincrona o asincrona. Qualora si tratti di vendita di beni mobili e sia possibile lo svolgimento delle attività prodromiche, le aste potranno essere fissate anche in questa seconda fase, purchè con modalità telematica, asincrona o sincrona.

ATTIVITÀ INIZIALI DEL FALLIMENTO

Sono eseguibili e vanno realizzate quelle indifferibili ed urgenti, se vi è pericolo ad esempio di sottrazione va messo in sicurezza con assicurazione, o con asporto tramite ausiliario il patrimonio mobiliare da inventariare, visto che l'inventario, per la indisponibilità del cancelliere, non potrà essere eseguito sino al 31/7/2020.

DEPOSITO DELLA RELAZIONE 33 INIZIALE, DELLA 33 DEFINITIVA, DELLE SEMESTRALI, DEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

Opera la sospensione dei termini processuali, sino al 11.5.2020, ovvero il termine che era in corso si allunga dopo la scadenza del periodo di sospensione di quanto gli mancava alla scadenza ordinaria quando la sospensione è iniziata (la sospensione è iniziata il 9.3.2020, ex decreto legge 8.3.2020 n. 11).

CHIUSURE

Si tratta di attività svolta interamente in forma scritta, che quindi prosegue regolarmente anche in questo periodo. In questo momento di calma forzata si apre una inaspettata occasione per riesaminare tutte le procedure pendenti e cercare di chiudere quelle che hanno più di 5 anni.

Per i mandati si rimanda al provvedimento presidenziale del 11/3/2020, prorogato con provvedimento del 28 aprile 2020.

CONCORDATI FALLIMENTARI

Si tratta di procedura che ha una alta possibilità di svolgimento integrale in forma scritta e quindi verrà coltivata se dichiarata urgente su richiesta del ricorrente o della curatela.

Anche i giudizi di omologa, se dichiarati urgenti, si terranno con modalità scritta.

In caso di assenza di opposizioni il Collegio non essendoci bisogno di udienza, procederà a riservarsi e discutere in Camera di consiglio da remoto, sulla base della richiesta di omologa e del parere reso dal comitato dei creditori o dal curatore in sostituzione.

Se vi sono opposizioni, il Collegio assegnerà alla parte istante per la omologa un termine a difesa di giorni 10 per controdedurre, scaduto il quale raccoglierà il parere del curatore

entro 5 giorni e, se richiesto, assegnerà un termine coevo di giorni 5 per repliche a opponente e istante e si riserverà la decisione.

CONCORDATI PREVENTIVI

TERMINI

Se si tratta di concordati nuovi, cioè introdotti con ricorso depositato dal 9.03.2020 in poi, tutto il termine assegnato dal collegio inizia a decorrere il 12.5.2020.

Se si tratta di concordati che avevano avuto l'assegnazione del termine prima del 9.3.2020, per cui una parte dello stesso era decorso prima che venisse pubblicata ed entrasse in vigore ai sensi del decreto n. 11 del 8.3.2020, la sospensione dei termini, dopo la cessazione della stessa decorrerà la parte di termine ancora non trascorso (tutto ciò è avulso da eventuali altre proroghe che le parti in virtù di altre disposizioni di legge intendessero o potessero richiedere).

DEPOSITO DELLA RELAZIONE 172.

Trattandosi di atto processuale, anche il suo deposito slitta in applicazione della sospensione, a meno che la procedura non sia stata dichiarata urgente. Il blocco degli atti processuali ha avuto inizio il 9.3.2020 (giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto n. 11 del 8.03.2020). Da allora e sino al 11.5.2020 opera la sospensione. Poi continuerà a decorrere il termine per il deposito della relazione.

Conseguentemente, dato che il termine per il deposito della relazione ex art. 172 L. Fall. è prorogato di oltre due mesi (dal 9.3.2020 al 11.5.2020), l'adunanza deve slittare dello stesso lasso di tempo.

ADUNANZA DEI CREDITORI

Poiché la udienza di adunanza dei creditori comporta un assembramento di persone, si è escluso di poterla tenere, anche dopo il 11.5.2020, in presenza.

Si ritiene ammissibile la trattazione scritta per l'adunanza, anticipando l'efficacia, come normativa di ispirazione per l'attività ermeneutica, della disciplina del nuovo codice della crisi, artt. 107, 108, 109, che ha abolito l'udienza di adunanza sostituendola con un iter telematico.

Ciò comporta che inviando la relazione ex art. 172 L. Fall. il Commissario Giudiziale fornirà ai creditori anche i ragguagli sulle nuove modalità del voto, in base alle disposizioni che saranno impartite dal GD.

Il voto sarà manifestato per via telematica con una data iniziale ed una finale di espressione dello stesso.

Almeno 15 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto i creditori, il debitore concordatario, ed eventuali altri interessati (garanti, assuntori, obbligati in via di regresso ecc.) dovranno ricevere via pec oltre alla relazione (come previsto dall'attuale art. 172 L. Fall.) una illustrazione apposita della relazione (un abstract ragionato e con sunto delle conclusioni chiaro e sintetico, dove sarà esposta la serie di proposte del debitore, e, se ce ne sono altre, quelle dei concorrenti).

Alla relazione sarà allegato l'elenco dei creditori legittimati al voto con l'indicazione del credito loro attribuito dal commissario ai soli fini della espressione del voto.

Almeno 10 giorni prima della menzionata data di inizio della votazione:

il debitore, i coobbligati, i fidejussori, gli obbligati in via di regresso e i creditori e coloro che hanno eventualmente presentato una proposta concorrente, potranno a mezzo pec fare osservazioni o contestazioni su convenienza, ammissibilità delle proposte, o sull'ammontare del proprio credito o di quello altrui.

Il commissario renderà note agli altri soggetti tutte le contestazioni e informerà il g.d.

Entro cinque giorni dalla data di inizio del voto depositerà una relazione finale definitiva nella quale ovviamente prenderà anche posizione sulle contestazioni medio tempore non risolte.

Il giudice deciderà sulle contestazioni residue e il provvedimento sarà comunicato a tutte le parti interessate, al debitore ed al commissario. Il GD potrà decidere di ammettere o escludere provvisoriamente, ai soli fini del voto, i crediti contestati. I creditori esclusi potranno opporsi in sede di omologa solo se la loro ammissione od esclusione avrebbe influenzato le maggioranze in modo decisivo.

Poi le parti procederanno al voto indirizzandolo alla pec della procedura, da una certa data sino ad un'altra indicate dal giudice delegato (di regola la data iniziale sarà fissata al terzo giorno successivo senza festività).

Il commissario infine relazionerà sull'esito del voto depositando in cancelleria le prove dei voti giunti sulla pec della procedura.

OMOLOGAZIONE DEI CONCORDATI PREVENTIVI

L'udienza di omologa si terrà in forma scritta, o, per peculiari esigenze, in modalità virtuale da remoto.

Nell'ipotesi in cui non sussistano opposizioni, l'udienza in presenza non si terrà ed in quella data il collegio assumerà la riserva di decidere da remoto sulla base delle conclusioni del ricorrente e delle considerazioni svolte nel parere del commissario.

Nella diversa ipotesi che sussistano opposizioni che possono essere depositate con la costituzione in giudizio, il Collegio assegnerà al ricorrente termine a difesa di giorni 10 per controdeduzioni, giorni 5 al commissario per eventuali osservazioni e poi, se richiesto, repliche coeve di giorni 5 a istante ed opponente, poi si riserverà di decidere.

RISOLUZIONE DEI CONCORDATI GIA' OMOLOGATI

Allo stato, senza segnalazione di particolari ragioni di urgenza, la udienza per la risoluzione non sarà celebrata, visto che non può in ogni caso giungere alla declaratoria di fallimento prima del 30.06.2020 per la improcedibilità delle istanze di fallimento presentate dopo il 9.3.2020. Ove invece la domanda di fallimento fosse stata già formulata sarà la richiesta di dichiarazione della urgenza della trattazione che consentirà la trattazione e in esito ad essa la eventuale dichiarazione di fallimento.

Anche in questo caso le udienze saranno tenute ordinariamente in forma scritta, con replica entro 10 giorni del debitore rispetto alla richiesta di risoluzione del creditore, raccolta di parere del commissario in giorni cinque e, ove richieste repliche per entrambe le parti di giorni 5 coevi.

PREFALLIMENTARI

Le prefallimentari depositate dopo il 9.3.2020.

Il legislatore con il testo del recente decreto liquidità, 8.4.2020 n. 23, art. 10, ha sancito la IMPROCEDIBILITA' delle istanze di fallimento, comprese quelle in proprio, presentate tra il 9.3.2020 ed il 30.06.2020.

Ciò ha risolto il problema per le procedure successive al 9.3.2020 che sono state, o saranno, dichiarate improcedibili d'ufficio, con l'UNICA ECCEZIONE che l'istanza promana dal Pubblico Ministero e questi chieda l'emissione di una misura cautelare di cui all'art. 15 l.f. Il terzo comma del medesimo articolo 10 per altro, prendendo atto che la mancata declaratoria è dovuta a causa legale, fa salva la possibilità di neutralizzare il decorso del termine fra il 9.3.2020 ed il 30.06.2020, 113 giorni, ai fini del decorso del termine annuale di cui all'art. 10 l.f. e del 69 bis l.f.

Le prefallimentari depositate prima del 9.03.2020.

A contrario le cause prefallimentari precedenti al 9.3.2020 sono procedibili e saranno trattate.

CELEBRAZIONE DELLE UDIENZE PREFALLIMENTARI

Va premesso che l'attuale art. 15 l.f., se impone di convocare il debitore in camera di consiglio, in alcun modo stabilisce con quali modalità il debitore debba essere sentito dal Tribunale e se pure, prima dell'emergenza sanitaria, quelle modalità non potevano che comprendere anche la facoltà del debitore di essere ascoltato oralmente in udienza dal Giudice, tale esito non risulta normativamente prescritto.

Deve anzi osservarsi che, al netto delle modalità formalizzate di introduzione del contraddittorio, le udienze prefallimentari, più che mere "udienze civili", sono e restano udienze in camera di consiglio (art. 15, co. 1, l.f.), da cui traggono le caratteristiche deformalizzate proprie della relativa disciplina (v. art. 740 bis c.p.c.).

In tale contesto la Corte di Cassazione ha stabilito che è necessario consentire al debitore di difendersi, ovvero, - come si esprime l'art. 83, co. 7, lett. f) d.l. 18/2020 – che occorre salvaguardare *"l'effettiva partecipazione delle parti"*.

Al fine di conseguire tale risultato, peraltro, non è necessario procedere all'audizione del debitore avanti al Giudice, allorquando gli sia consentita un'ampia facoltà di depositare note scritte e, in genere, scritti difensivi, anche qualora sia privo di un difensore, nonché di strumenti tecnici (in altre parole ciò che avrebbe detto a voce "a braccio" al giudice, il debitore ben può scriverlo in modo semplice ed atecnico).

Sulla base di tali presupposti, si ritiene che:

Qualora il debitore si sia costituito tramite un difensore, nulla osti alla trattazione esclusivamente scritta del procedimento.

Ove il debitore non si sia costituito tramite un difensore possa ugualmente rappresentare le proprie difese mediante note scritte da trasmettere:

- via PEC entro il giorno e l'ora dell'udienza all'indirizzo del giudice relatore, ovvero, in caso di mancanza o impossibilità di uso della Pec ,
- via posta elettronica ordinaria all'indirizzo mail del Giudice Relatore ovvero, in caso di mancanza o impossibilità,

- mediante deposito di uno scritto attuativo della difesa di qualunque tenore, anche completamente atecnico, nella Cancelleria della Sezione Fallimentare, anche tramite un delegato.

Tali atti, quale che ne siano le modalità di trasmissione, saranno quindi acquisiti al fascicolo del procedimento dalla cancelleria.

Un tale ampio ventaglio di possibilità assicura al debitore il suo diritto di rappresentare ogni difesa utile al Tribunale e al contempo esclude, se non in casi del tutto residuali e assolutamente marginali (che l'imprenditore non sappia scrivere o non parli italiano pur operando in Italia), anche tenuto conto della professionalità e degli obblighi gravanti su ogni operatore economico, la necessità dello spostamento del debitore e di un potenzialmente pericoloso contatto sociale.

Quindi l'udienza si terrà in forma c.d. scritta, non essendo necessaria, per le motivazioni esposte la comparizione personale coeva del fallendo. Il Tribunale, sulla base degli scritti giunti e/o dei documenti depositati, deciderà in camera di consiglio, riunito da remoto via Microsoft Teams, successivamente alla data indicata nel decreto ex art. 15 l.f.

Se ritenuto opportuno il giudice relatore potrà celebrare l'udienza prefallimentare con le modalità di cui alla lettera f) dell'art. 83, comma 7, d.l. 18/2020.

ESECUZIONI

Esecuzioni Immobiliari.

Fermo quanto previsto dall'art. 54-ter della L. 27/2020 in ordine alla sospensione fino al 30/10/2020 delle esecuzioni aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore, si terranno le udienze, anche quelle avanti ai delegati, ex art. 510 c.p.c. e 596 c.p.c., con le modalità previste dall'art. 83 comma 7 lett. f) o h), con riserva di comunicare ai delegati modalità uniformi di trattazione scritta delle udienze.

Si terranno, con le modalità previste dall'art. 83 comma 7 lett. f) o h), le udienze di opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., nonché le udienze per le quali sussistano motivi di urgenza rilevati dal giudice o segnalati dalle parti e condivisi dal giudice.

Si terranno le udienze di comparizione spontanea delle parti finalizzate alla estinzione delle procedure esecutive solo se urgenti e previo avviso al g.e. che fornirà le indicazioni necessarie per la trattazione con modalità compatibili con le finalità di cui all'art. 83 d.l. 18/2020.

Potranno tenersi tutte le altre udienze purchè con le modalità previste dall'art. 83 comma 7 lett. f) o h).

I g.e. terranno udienza in tribunale al fine di consentire la partecipazione del debitore non costituito, di eventuali comproprietari o di creditori intervenuti in prossimità dell'udienza che non abbiano avuto il tempo di seguire le disposizioni date dal g.e., fermo il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione del contagio.

Trattazione in forma scritta dell'udienza di riparto avanti ai delegati alle vendite ex art. 591 bis c.p.c..

Saranno rinviate le udienze che non consentano di rispettare, tenuto conto della sospensione prevista dal DL 18/20 e successive proroghe, il termine per l'esame del progetto di distribuzione previsto dall'ordinanza di vendita.

Il delegato, almeno 20 giorni liberi prima, avviserà le parti mediante pec che le udienze saranno tenute a trattazione scritta secondo le modalità previste dal presente provvedimento; la comunicazione all'esecutato non costituito dovrà essere fatta, a mezzo deposito del provvedimento nel fascicolo telematico, alla cancelleria, che provvederà alla comunicazione al debitore;

Le parti costituite hanno facoltà, sino a 10 giorni prima dell'udienza, di comunicare tramite Pec al delegato e alle controparti costituite la propria approvazione. L'assenza di comunicazione sarà considerata approvazione tacita.

In caso di mancata approvazione la parte deve indicare i motivi e le modificazioni al progetto che ritiene necessarie e comunicare la propria mancata approvazione tramite Pec al delegato e alle controparti costituite e tramite fax alla Cancelleria per l'esecutato non costituito che non abbia eletto domicilio, la Cancelleria provvederà alla comunicazione al debitore: in tal caso le parti che ne sarebbero pregiudicate e l'esecutato possono aderire alla richiesta di modifica del progetto di riparto sino a 5 giorni prima dell'udienza, comunicando la loro determinazione mediante pec al delegato e alle altre parti.

L'esecutato ove non costituito comunicherà la propria mancata approvazione, le proprie osservazioni e la propria adesione alle proposte di modifica mediante pec se possibile, altrimenti con atto scritto da consegnare al delegato previo appuntamento.

Il delegato dichiara esecutivo il riparto nel caso in cui siano giunte solo manifestazioni di approvazione, ovvero in caso di mancata approvazione, qualora i creditori pregiudicati e l'esecutato abbiano aderito espressamente alla richiesta di modifica.

Nel caso in cui l'esecutato e/o i creditori pregiudicati non abbiano aderito espressamente alla proposta di modifica del progetto di distribuzione ed il delegato ritenga di accogliere la proposta di modifica, il delegato predisporrà nuovo progetto di distribuzione che tenga conto delle modifiche proposte e fisserà nuova udienza di approvazione del progetto da tenersi con le modalità di trattazione scritta, ove la data della nuova udienza sia compresa nel periodo di vigenza delle disposizioni di emergenza, altrimenti rimetterà il fascicolo al Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 512 c.p.c..

Nel verbale il delegato darà atto delle comunicazioni pervenute, da allegare all'atto depositato in PCT.

Le presenti disposizioni sono valide per tutte le udienze fino al 31/7/2020.

Attività degli ausiliari

Aste

Sino al 31/7/2020 non saranno fissate aste nelle procedure immobiliari e saranno rinviate quelle già fissate.

La celebrazione dell'asta presuppone la pubblicazione dell'avviso di vendita almeno 45 giorni prima della data fissata per la celebrazione ed il compimento nel predetto periodo, nel quale ricadono anche i mesi di maggio e giugno, di attività, quali la visita degli immobili da parte di potenziali interessati alla partecipazione all'asta e l'accesso da parte

degli stessi ad istituti di credito per poter accedere a finanziamenti, incompatibili con le finalità di evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone.

Tale scelta, inoltre, consente di evitare inutili costi per esperimenti di asta che potrebbero essere poi differiti o verosimilmente andare deserti, considerato anche che i potenziali acquirenti potrebbero essere scoraggiati dalla partecipazione all'asta dall'emergenza sanitaria.

Qualora si tratti di vendita di beni mobili e sia possibile lo svolgimento delle attività prodromiche, le aste potranno essere fissate anche in questa seconda fase, purchè con modalità telematica, asincrona o sincrona.

Liberazioni

E' sospesa fino al 1/9/2020 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo (art. 103, comma 6, L 27/2020).

Potrà riprendere, invece, dal 12 maggio, l'attività di liberazione di immobili occupati solo da cose.

Esperti stimatori

Sono sospesi gli accessi presso gli immobili pignorati occupati da persone sino al 31/7/2020.

Dal 12/5/2020 potranno riprendere gli accessi agli immobili non occupati da persone.

Sarà cura dell'esperto stimatore depositare istanza di rinvio dell'udienza ex art. 569 c.p.c. ove impossibilitato a completare l'attività di stima, anche in considerazione di eventuali difficoltà di accesso agli uffici pubblici.

I custodi potranno riprendere o proseguire la loro attività purchè ciò avvenga nel rispetto delle norme igienico - sanitarie.

Esecuzioni Mobiliari.

Considerata la particolarità della materia, trattata prevalentemente dai GOP e con udienze nelle quali l'esecutato spesso compare personalmente, viene prorogato fino al 9/6/2020 il regime previsto dall'art. 83, comma 3, d.l. 18/2020.

Pertanto fino al 9/6/2020 si terranno solo le udienze relative a pignoramenti per crediti alimentari e quelle dichiarate urgenti ai sensi della norma da ultimo citata, con le modalità di cui alla lettera h), oppure, ove ritenuto necessario dal GE, con le modalità tradizionali. L'avvocato del creditore darà avviso al GE che procede sulla base di un titolo esecutivo riguardante un credito per alimenti o richiederà la dichiarazione d'urgenza almeno 10 giorni prima dell'udienza.

A partire dal 10/6/2020 si terranno tutte le udienze con la ordinaria modalità in presenza, o, qualora ritenuto opportuno e possibile da GE, con le modalità alternative di cui alle lettere f) o h) dell'art. 83, comma 7, d.l. 18/2020. In tale ultimo caso, qualora una parte si costituisca in udienza svolgendo eccezioni o domande, il giudice dovrà assicurare il rispetto del contraddittorio, disponendo un rinvio per consentire a tutte le parti di partecipare con le medesime modalità all'udienza.

Al fine di evitare assembramenti, i GE non potranno trattare più di n. 15 fascicoli per udienza, che dovranno essere scaglionati per orario con il medesimo provvedimento con il quale il GE definisce le modalità di trattazione dell'udienza da comunicare alle parti costituite.

Agraria.

Tenuto conto delle maggiori cautele che sarebbe necessario adottare a causa della presenza nel collegio dei due esperti, le udienze in materia agraria saranno rinviate a data successiva al 31/7/2020.

CAUSE DELLA TERZA SEZIONE CIVILE.

SFRATTI. Considerata la necessità di scaglionare le udienze utilizzando il programma fornito da Edicom e la particolarità delle udienze, nelle quali si verifica un notevole concentrazione di persone in spazi limitati, le udienze di sfratto saranno tenute a partire dal 1/6/2020. Si terranno due udienze alla settimana e ad ogni udienza sarà chiamato un numero di cause non superiore a 15.

Nei procedimenti di sfratto, lo svolgimento dell'udienza nelle forme di cui alle lettere h) o f) dell'art. 83, comma 7, d.l. 18/2020 sarà possibile soltanto laddove la parte intimata risulti costituita almeno tre giorni prima dell'udienza

Salvo urgenze l'attività di inventariazione nelle procedure successorie è rinviata a dopo il 31/7/2020.

°

LIMITAZIONI DELL'ACCESSO AL PUBBLICO (art. 83, comma 7, lettere a, b, c)

Si rinvia al provvedimento adottato d'intesa con il Dirigente amministrativo (all. 3).

°

UNEP

Gli Ufficiali Giudiziari si atterranno alle Linee Guida assunte in data 4/5/2020 dal Presidente della Corte d'Appello di Venezia di concerto con i Presidenti dei Tribunali e con i Dirigenti Unep del distretto (all. 4).

Considerata la estrema scarsità di spazi, in parte condivisi anche con l'Ufficio del Giudice di Pace, che caratterizza l'ufficio NEP si dispone che:

l'utenza acceda all'Ufficio in modo scaglionato, si consentirà l'accesso a due persone per volta, una per ciascun sportello e purchè munita dei DPI previsti per legge;

l'utenza attenda il proprio turno sulla piazza delle Istituzioni e non all'interno del portone di accesso, per tutela propria e degli utenti degli altri uffici ubicati nello stesso stabile;

in caso di accesso presso abitazioni private, qualora sussistano fondati motivi per ritenere il pericolo di infezione, la modalità per eseguire l'atto, a mani e/o a mezzo posta, sarà rimessa alla prudente valutazione dell'ufficiale giudiziario notificatore/esecutore.

GIUDICE DI PACE.

UFFICIO DI TREVISO.

Fino al 31/7/2020 sarà possibile il deposito dell'atto introduttivo e della comparsa o memoria di costituzione, nonché di ogni ulteriore memoria autorizzata o istanza di altro genere, mediante PEC.

Tenuto conto della difficile situazione del personale di cancelleria, colpito dal corona virus nella misura del 50% circa, dei prevedibili lunghi tempi di rientro dei malati, e delle conseguenti attuali difficoltà nell'ordinaria gestione dell'ufficio dovuta al ristretto numero di persone presenti;

tenuto altresì conto della logistica dell'ufficio, che prevede un'unica sala d'aspetto, in comune con gli ufficiali giudiziari, con conseguente pericolo di assembramento di un numero notevole di persone in occasione delle udienze civili e penali, fissate di solito negli stessi giorni dai cinque giudici presenti presso l'ufficio;

ferma la regolare trattazione delle cause indicate all'art. 83 comma 3 d.l. 18/2020,

si dispone quanto segue :

- possono essere emessi i decreti ingiuntivi e le dichiarazioni di esecutività degli stessi;

per il periodo sino al 31/5/20 verranno rinviati tutti i processi, sia civili che penali, con provvedimento adottato fuori udienza; ad eccezione di quelli elencati all'art. 87, comma 3, d.l. 18/2020 e di quelli riguardanti l'istanza di sospensione dell'esecutività dei provvedimenti cautelari prefettizi (ad es. sospensione della patente), del fermo amministrativo di veicoli o di altra sanzione amministrativa accessoria, dato che si tratta di provvedimenti che incidono in maniera rilevante sugli interessi dei destinatari.

per il periodo 1/6/20 al 31/7/20

cause civili:

verranno trattate anche le cause che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, mentre verranno rinviate tutte quelle fissate per l'istruttoria, e quindi per l'assunzione dei testi, il conferimento di incarico ai consulenti d'ufficio, l'audizione di questi ultimi.

Nelle cause da trattare si provvederà ai sensi dell'art. 83, comma 7, lettera f) (udienza da remoto con l'applicativo Teams) secondo le modalità di cui al protocollo stipulato con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso, o, in alternativa, con deposito delle memorie difensive mediante PEC.

cause penali:

verranno trattate le cause che non richiedono l'audizione di testimoni o altre attività istruttoria dibattimentale; le altre verranno rinviate fuori udienza a data successiva al 31/7/2020.

UFFICIO DI CONEGLIANO

Tenuto conto che presso detto ufficio il personale non è stato interessato da contagio da corona virus, e che la situazione logistica è migliore rispetto all'ufficio di Treviso, essendovi solo due giudici e spazi più ampi,

si dispone quanto segue:

Cause civili :

- possono essere emessi i decreti ingiuntivi e le dichiarazioni di esecutività degli stessi; verranno trattate le cause che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, mentre verranno rinviate fuori udienza quelle fissate per l'audizione di testimoni o per al-

tre attività di carattere istruttorio; la trattazione avverrà possibilmente in modalità da remoto ai sensi dell'art. 83, comma 7, lettera f) del d.l. 18/2020.

Cause penali:

sino al 30/5/20 non verranno trattate, e verrà disposto per tutte rinvio fuori udienza.

Dal 1/6/20 al 31/7/20 verranno trattate solo quelle per cui non è prevista l'audizione di testimoni o altra attività istruttorio dibattimentale, mentre le altre verranno rinviate fuori udienza.

o

Fino al 31/7/2020 ogni richiesta ai giudici dovrà essere inoltrata per via telematica o telefonica, ossia evitando di accedere al Tribunale: sarà cura del Giudice fissare un eventuale appuntamento.

Le presenti linee guida valgono anche per l'attività dei giudici onorari di Tribunale.

o

Si pubblichi il presente provvedimento nel sito del Tribunale e lo si comunichi a cura della segreteria al Procuratore della Repubblica, a tutti i magistrati, professionali ed onorari, ai Giudici di Pace, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso, al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti di Treviso, al Presidente del Consiglio Notarile di Treviso, ai Presidenti delle associazioni tra delegati alle vendite, anche per l'inoltro agli iscritti e ai curatori.

A cura della Cancelleria fallimentare il presente provvedimento sarà pubblicato su Fall-coweb e comunicato via mail all'OCC di Villorba, a Edicom, all'IVG e ad ASTE 33 s.r.l.

Si trasmetta al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Venezia e al Presidente della Corte d'Appello di Venezia.

Si trasmetta copia al CSM all'indirizzo settimana-emergenzacovid@cosmag.it, al Ministero della Giustizia – DOG, alla Regione Veneto – Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria all'indirizzo prevenzionealimentareveterinaria@regione.veneto.it, al Direttore Generale della Azienda Sanitaria di Treviso all'indirizzo francesco.benazzi@aulss2.veneto.it, alle OO.SS.

Treviso, 5 maggio 2020

Il Presidente del Tribunale

Antonello Fabbro

Allegati:

- 1) Linee guida distrettuali condivise in materia di Famiglia,
- 2) Linee guida distrettuali condivise in materia di Lavoro,
- 3) Documento congiunto del Presidente e del Dirigente amministrativo
- 4) Linee guida distrettuali UNEP.

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
AI SENSI DEL CAPO II - D. LGS. N. 82/2005 E SS.MM.II